

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **359/1994** (ECLI:IT:COST:1994:359)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE**

Presidente: **CASAVOLA** - Redattore: - Relatore: **BALDASSARRE**

Udienza Pubblica del **05/07/1994**; Decisione del **19/07/1994**

Deposito del **27/07/1994**; Pubblicazione in G. U. **03/08/1994**

Norme impugnate:

Massime: **20573 20574**

Atti decisi:

N. 359

SENTENZA 19-27 LUGLIO 1994

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Liguria riapprovata dal Consiglio regionale il 5 ottobre 1993, dal titolo "Disposizioni relative al rilascio di permesso di ricerca e all'esercizio di attività di cava e torbiera. Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 10 aprile 1979, n. 12", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 26 ottobre 1993, depositato in cancelleria il 2 novembre 1993 ed iscritto al n. 65 del registro ricorsi 1993.

Udito nell'udienza pubblica del 5 luglio 1994 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto in fatto

Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato, in riferimento agli artt. 127 e 128 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Liguria, dal titolo "Disposizioni relative al rilascio di permesso di ricerca e all'esercizio di attività di cava e torbiera. Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 10 aprile 1979, n. 12", riapprovata, a seguito di rinvio, il 5 ottobre 1993.

Il ricorrente, dopo aver ricordato che in sede di riesame la Regione aveva apportato modifiche che solo in parte recepivano i rilievi mossi con il rinvio, prospetta, in primo luogo, la violazione dell'art. 127 della Costituzione, essendo avvenuta la riapprovazione della legge a maggioranza semplice e non a maggioranza assoluta, come prescritto dalla citata disposizione costituzionale. In effetti, aggiunge il ricorrente, poiché sulla base della documentazione in atti non è possibile ritenere che la Regione Liguria, dopo il rinvio governativo, abbia inteso attivare un nuovo procedimento legislativo e poiché le modificazioni apportate in sede di riesame interessano solo le disposizioni oggetto di rinvio, la legge impugnata deve considerarsi come "non nuova" e, quindi, la riapprovazione sarebbe dovuta avvenire a maggioranza assoluta.

La stessa legge sarebbe, inoltre, illegittima per contrasto con l'art. 128 della Costituzione, dal momento che, nell'attribuire all'autorizzazione regionale il valore di approvazione della variante urbanistica (art. 11, terzo comma), interferirebbe, comprimendola, con la sfera di autonomia garantita ai comuni. Di qui, in applicazione dei principi affermati da questa Corte nelle sentenze nn. 157 del 1990 e 212 del 1991, deriverebbe l'illegittimità costituzionale della legge impugnata o, quanto meno, dell'art. 11, terzo comma, della stessa.

La Regione Liguria non si è costituita nel presente giudizio.

Considerato in diritto

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Liguria, dal titolo "Disposizioni relative al rilascio di permesso di ricerca e all'esercizio di attività di cava e torbiera. Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 10 aprile 1979, n. 12", per violazione degli artt. 127, terzo e quarto comma, e 128 della Costituzione.

La questione è fondata, poiché, come ha prospettato il ricorrente, la legge regionale impugnata non può essere considerata come "legge nuova" ai sensi e agli effetti dell'art. 127, terzo e quarto comma, della Costituzione e, pertanto, avrebbe dovuto essere riapprovata a maggioranza assoluta, non già a maggioranza semplice, come invece è avvenuto.

A partire dalla sentenza n. 158 del 1988, questa Corte ha costantemente affermato che, in base all'art. 127 della Costituzione, una legge regionale, che sia stata rinviata dal Governo per il riesame, deve essere considerata come "non nuova", non soltanto nell'ipotesi in cui in sede di riesame il Consiglio regionale riapprovi la legge senza apportare alcuna modificazione o innovando solo parti dell'atto prive di significato normativo, ma anche nelle ipotesi in cui vengano comunque modificate esclusivamente le disposizioni direttamente o indirettamente interessate dalle osservazioni formulate dal Governo al momento del rinvio. La stessa Corte ha

precisato anche che, quando il Consiglio regionale, nell'ambito dello stesso procedimento legislativo, intende riapprovare la legge rinviata, qualificabile come "non nuova" secondo i criteri precedentemente indicati, deve farlo votando a maggioranza assoluta (v. sentt. nn. 79 del 1989, 154 del 1990, 497 del 1992 e 287 del 1994).

Sulla base dei principi ora ricordati, la legge della Regione Liguria oggetto di impugnazione del presente ricorso deve esser considerata non validamente riapprovata, poiché la stessa legge, essendo stata modificata soltanto nelle disposizioni interessate dal rinvio governativo, non doveva essere ritenuta come "legge nuova" e, pertanto, non poteva considerarsi "riapprovata", avendo riportato soltanto la maggioranza semplice, e non quella dei componenti del Consiglio regionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale della legge della Regione Liguria dal titolo "Disposizioni relative al rilascio di permesso di ricerca e all'esercizio di attività di cava e torbiera. Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 10 aprile 1979, n. 12", riapprovata dal Consiglio regionale della Liguria nel corso della seduta del 5 ottobre 1993.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 19 luglio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.